

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2025, n. 237

Approvazione dell'Intesa tra la Regione Puglia e la Regione di Vinnytsia (Ucraina). Attività internazionale delle Regioni, ai sensi della Legge n. 131/2003, art. 6.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Segreteria Generale della Presidenza concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema d'Intesa tra la Regione Puglia e la Regione di Vinnytsia (Ucraina) per promuovere lo sviluppo reciproco attraverso la collaborazione nell'ambito dello sviluppo economico, accademico, culturale, sportivo e della crescita sostenibile, nel testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'Intesa di cui sopra sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
4. di incaricare la Struttura Speciale "Cooperazione Euro Mediterranea" dell'esecuzione del presente atto;
5. di attribuire alla Segreteria Generale della Presidenza il coordinamento delle iniziative dei Dipartimenti della Regione Puglia interessati dall'Intesa in argomento;
6. di incaricare la Segreteria Generale della Presidenza a trasmettere l'Intesa sottoscritta tra le parti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali;
7. di stabilire che le iniziative della Regione Puglia dovranno essere subordinate al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 della Legge n. 131/2003;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, ai Direttori dei Dipartimenti della Regione Puglia;
10. di pubblicare il presente atto, completo dell'allegato, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione dell'Intesa tra la Regione Puglia e la Regione di Vinnytsia (Ucraina). Attività internazionale delle Regioni, ai sensi della Legge n. 131/2003, art. 6.

La Regione Puglia ha contribuito alla realizzazione di un sistema territoriale di protezione civile per gli interventi e le attività di soccorso ed assistenza ai cittadini ucraini che sono arrivati sul territorio regionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.

Con una nota del 18 ottobre 2024, l'Ambasciatore d'Ucraina nella Repubblica Italiana ha espresso sentimenti di apprezzamento e gratitudine per la vicinanza e solidarietà manifestata dalla Regione Puglia al popolo ucraino ed ha, nel contempo, proposto uno schema di intesa tra la Regione Puglia e la Regione Vinnytsia al fine di avviare rapporti di reciproca collaborazione.

Il documento prevede settori di lavoro in diversi ambiti di rilevanza strategica, come:

a. Educazione e scienza

Promuovere i contatti diretti e la collaborazione tra istituzioni educative (università, centri di ricerca, scuole), incoraggiare lo scambio di studenti, docenti ed esperti e collaborare ad eventi congiunti come simposi, seminari, workshop e formazioni.

b. Crescita economica

Promuovere lo sviluppo economico e le opportunità di investimento reciproci, facilitando i contatti tra le rispettive associazioni regionali di imprese, in particolare le piccole e medie imprese, e sostenendone la collaborazione nelle rispettive competenze, con visite di delegazioni e incontri.

c. Agricoltura

Promuovere scambi e innovazione nell'ambito delle tecnologie agricole, con particolare riferimento ai sistemi di irrigazione e desalinizzazione.

d. Cultura, arte e sport

Facilitare gli scambi reciproci nei settori dell'arte, dei musei, dello sport e della musica, attraverso eventi come mostre, festival e concerti. Le Parti condivideranno inoltre le loro migliori pratiche nel restauro e nella conservazione del patrimonio culturale.

e. Sviluppo sostenibile e resilienza energetica

Rafforzare la collaborazione reciproca nell'ambito dello sviluppo sostenibile, in particolare nell'uso razionale delle risorse naturali attraverso la valorizzazione dei beni ambientali e l'espansione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie pulite. Le Parti

favoriranno inoltre lo scambio di buone pratiche nella gestione delle infrastrutture, specialmente portuali, secondo criteri di sostenibilità ambientale.

f. Missioni istituzionali

Con la volontà di contribuire al regolare scambio di idee ed esperienze, le Parti potranno incontrarsi annualmente, a rotazione nei rispettivi territori, con l'obiettivo di promuovere le attività di collaborazione.

Il testo dell'Intesa è stato quindi trasmesso con nota del 05/12/2024 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in conformità alle procedure previste dalla Legge n. 131/2003, art. 6, comma 2.

Con la nota prot. DAR-0020809-A del 23/12/2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha comunicato il nulla osta alla sottoscrizione dell'Intesa in argomento.

Richiamato il comma 2, art. 6, Legge n. 131/2003: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione”*.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare lo schema d'Intesa tra la Regione Puglia e la Regione di Vinnytsia (Ucraina), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per formalizzare le relazioni ufficiali e promuovere lo sviluppo reciproco.

L'Intesa in argomento avrà una durata di cinque anni, rinnovabili attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Si propone, altresì, di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, della sottoscrizione dell'Intesa.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel

rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: NON RILEVATA

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di avviare rapporti di collaborazione tra la Regione Puglia e la Regione Vinnytsia (Ucraina), ai sensi dell'art. 4, lett. K, della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema d'Intesa tra la Regione Puglia e la Regione di Vinnytsia (Ucraina) per promuovere lo sviluppo reciproco attraverso la collaborazione nell'ambito dello sviluppo economico, accademico, culturale, sportivo e della crescita sostenibile, nel testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'Intesa di cui sopra sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
4. di incaricare la Struttura Speciale "Cooperazione Euro Mediterranea" dell'esecuzione del presente atto;
5. di attribuire alla Segreteria Generale della Presidenza il coordinamento delle iniziative dei Dipartimenti della Regione Puglia interessati dall'Intesa in argomento;
6. di incaricare la Segreteria Generale della Presidenza a trasmettere l'Intesa sottoscritta tra le parti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali;
7. di stabilire che le iniziative della Regione Puglia dovranno essere subordinate al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 della Legge n. 131/2003;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, ai Direttori dei Dipartimenti della Regione Puglia;
10. di pubblicare il presente atto, completo dell'allegato, nel Bollettino ufficiale della Regione.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il RESPONSABILE E.Q. "Affari generali e raccordo"
(Nicola Amoruso)

 Nicola
Amoruso

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

 Roberto Venneri
03.03.2025
14:19:32
GMT+02:00

Il Presidente, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

(Michele Emiliano)



Michele Emiliano
03.03.2025
18:28:20
GMT+02:00

ALLEGATO A)

proposta di deliberazione di giunta regionale codice CIFRA SEG/DEL/2025/10

INTESA
TRA LA REGIONE PUGLIA
E L'AMMINISTRAZIONE MILITARE REGIONALE DELLA VINNYTSIA

La Regione Puglia della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Militare regionale della Vinnitsia dell'Ucraina, di seguito denominate "le Parti".

- Premesso che la presente Intesa è volta a promuovere i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti;
- Visti i rapporti esistenti e gli scambi in ambito economico e culturale che uniscono i rispettivi territori;
- Nell'intento di rafforzare le relazioni e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia attività di collaborazione nell'ambito dello sviluppo economico, accademico, culturale, sportivo e della crescita sostenibile;

nell'ambito delle proprie competenze hanno raggiunto la presente Intesa.

Articolo 1
(Obiettivi e Finalità)

Con la presente Intesa le Parti, al fine di rafforzare i loro legami culturali ed economici, intendono collaborare per raggiungere i seguenti obiettivi:

1. promuovere la collaborazione reciproca e lo scambio nei settori dell'educazione e scienze, agricoltura, sviluppo economico, cultura, arte e sport;
2. supportare iniziative a favore dello sviluppo sostenibile e la resilienza energetica.

Articolo 2
(Clausola di invarianza normativa)

La presente Intesa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e ucraina, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3
(Attività di collaborazione)

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, intenderanno svolgere le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

- g. Educazione e scienza

Promuovere i contatti diretti e la collaborazione tra istituzioni educative (università, centri di ricerca, scuole), incoraggiare lo scambio di studenti, docenti ed esperti e collaborare ad eventi congiunti come simposi, seminari, workshop e formazioni.

h. Crescita economica

Promuovere lo sviluppo economico e le opportunità di investimento reciproci, facilitando i contatti tra le rispettive associazioni regionali di imprese, in particolare le piccole e medie imprese, e sostenendone la collaborazione nelle rispettive competenze, con visite di delegazioni e incontri.

i. Agricoltura

Promuovere scambi e innovazione nell'ambito delle tecnologie agricole, con particolare riferimento ai sistemi di irrigazione e desalinizzazione.

j. Cultura, arte e sport

Facilitare gli scambi reciproci nei settori dell'arte, dei musei, dello sport e della musica, attraverso eventi come mostre, festival e concerti. Le Parti condivideranno inoltre le loro migliori pratiche nel restauro e nella conservazione del patrimonio culturale.

k. Sviluppo sostenibile e resilienza energetica

Rafforzare la collaborazione reciproca nell'ambito dello sviluppo sostenibile, in particolare nell'uso razionale delle risorse naturali attraverso la valorizzazione dei beni ambientali e l'espansione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie pulite. Le Parti favoriranno inoltre lo scambio di buone pratiche nella gestione delle infrastrutture, specialmente portuali, secondo criteri di sostenibilità ambientale.

l. Missioni istituzionali

Con la volontà di contribuire al regolare scambio di idee ed esperienze, le Parti potranno incontrarsi annualmente, a rotazione nei rispettivi territori, con l'obiettivo di promuovere le attività di collaborazione.

Articolo 4

(Modifiche ed integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e per la Parte italiana nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione della presente Intesa.

Articolo 5

(Protezione dei dati personali)

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, astenendosi dal trasferirli a terze Parti e, comunque, dal trattarli in modo incompatibile con le finalità della presente Intesa, senza previo consenso scritto dell'altra Parte. In ogni caso l'eventuale trasferimento di dati personali avverrà secondo quanto previsto dall'allegata nota di accompagnamento, che costituisce parte

integrante della presente Intesa.

Articolo 6
(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura nei bilanci delle Parti, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Stati.

Articolo 7
(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

Articolo 8
(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 9
(Efficacia e durata)

La presente Intesa acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di cinque (5) anni. Essa potrà essere rinnovata espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmata a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione Puglia
Il Presidente

Per l'Amministrazione Militare regionale della Vinnytsia
Il Governatore

Allegato 1

Nota di accompagnamento all'articolo 5 (*Protezione dei dati personali*) dell'Intesa tra la Regione Puglia e l'Amministrazione Militare regionale della Vinnytsia – Ucraina.

L'articolo 5 della citata Intesa, di cui la presente nota è parte integrante, non prevede l'acquisizione di tutte le garanzie indicate dall'art.46 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per l'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi terzi non adeguati (indicazione di tutti gli obblighi dei titolari del trattamento, delle misure di sicurezza, dei diritti azionabili da parte degli interessati e degli strumenti di tutela effettivi).

Si precisa pertanto che data la loro natura necessaria e occasionale, il trasferimento dei dati in questione avverrà ricorrendo, a seconda dei casi, ad una delle deroghe previste dall'art. 49, par. 1, del citato RGDP alla previa acquisizione di tutte le citate garanzie. Al riguardo, si potrà invocare il consenso informato degli interessati, l'esecuzione di un contratto tra gli interessati ed il titolare del trattamento (ad esempio un contratto di lavoro, di prestazione d'opera o di servizio) oppure l'esistenza di importanti motivi d'interesse pubblico. In quest'ultimo caso, si preciseranno tali motivi e si farà riferimento alle pertinenti disposizioni normative da cui si possa dedurre l'ammissibilità di tale deroga.

Si attesta, infine, che la base giuridica del trattamento dei dati personali nell'ambito della sottoscrizione dell'Intesa in oggetto è la legge 5 giugno 2003, n. 131.